

	CONTRATTO DI FORNITURA	
	DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA	
	NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ	
	TRA	
	La (nel seguito chiamata più brevemente	
	Amministrazione), con sede in, via,	
	codice fiscale, P. IVA (nel caso	
	di mancata indicazione di P.IVA, l'Amministrazione dichiara di non essere soggetto	
	passivo IVA ai sensi del DPR 633/72), nella persona del,	
	nato a il, domiciliato per la carica in	
, via, in qualità di	
, giusta nomina conferita con decreto del	
	E	
	La società " PAth.NET S.p.A. " – Gruppo Telecom Italia – Direzione e coordinamento	
	di Telecom Italia S.p.A, (nel seguito brevemente indicata come Fornitore o	
	PAthNet), con sede legale in Roma, Viale Parco de' Medici n. 61, Codice fiscale	
	05815611008, nella persona dell'Ing. Leopoldo Genovesi, nato a Civitella San Paolo	
	(RM) il 07/11/1958, domiciliato per la carica in Roma, Viale Parco de' Medici n. 61,	
	in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato della Società dal 31/01/2011.	
	PREMESSO CHE	
	a) Il primo comma dell'art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha incaricato	
	l'allora Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione di stipulare, nel	
	rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più	
	contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al	
	trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole	
	<i>Pagina 1 di 37</i>	

P.A. thNet
Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Leopoldo Genovesi

	amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.	
b)	Il comma 19 dell'art. 17 della legge 15 Maggio 1997, n. 127 ha, tra l'altro, disposto il subentro del Centro Tecnico nei compiti dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione inerenti l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione.	
c)	L'art. 176 del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 ha istituito il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione. A partire dal 1° gennaio 2004, i compiti, funzioni ed attività in precedenza svolte dal Centro Tecnico sono svolte dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.	
d)	In data 11 febbraio 2005 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo 42/2005 che istituisce e disciplina il Sistema Pubblico di Connettività (di seguito "SPC").	
e)	L'art. 12 del d.lgs. n. 42/2005 al primo comma ha attribuito al CNIPA il compito di stipulare uno o più contratti quadro per la prestazione dei servizi di cui all'art. 6 del predetto d.lgs. mediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica.	
f)	L'art. 12 del d.lgs. n. 42/2005 al secondo comma prescrive che le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro mentre le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui sopra ne hanno la facoltà.	P.A. t/hNet Presidente e Amministratore Delegato Ing. Leopoldo Genovesi
g)	Il CNIPA, nel rispetto del d.lgs. n. 42/2005, ha indetto una gara a procedura ristretta (licitazione privata) come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale CE n. S91 del 12/5/2005 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,	
	Pagina 2 di 37	

	parte II, n. 110 del 13/5/2005, inviando alle società qualificate la lettera di invito	
	a presentare offerta, prot 0006328 in data 27 luglio 2005.	
	h) Telecom Italia S.p.A. è risultata essere uno dei 4 assegnatari del bando.	
	i) In data 25 maggio 2006 è stato sottoscritto tra il CNIPA e Telecom Italia S.p.A.	
	il Contratto quadro OPA n. 6/2006 per l'appalto dei servizi di connettività e	
	sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività.	
	j) E' stato concordato in data 22/12/06, prot. 265311-P, fra Telecom Italia S.p.A.,	
	il CNIPA e P.A.th.Net il piano di affidamento del contratto alla società P.A.th.Net	
	S.p.A in virtù del comma 2 dell'art. 25 del Contratto quadro OPA.	
	k) con atto n.116389-P del 2 marzo 2007 Telecom Italia S.p.A. ha affidato alla	
	società P.A.th.Net i servizi oggetto del Contratto quadro OPA di cui alla	
	precedente lettera i) e, in virtù di tale affidamento, P.A.th.Net è legittimata alla	
	sottoscrizione dei contratti esecutivi OPA.	
	l) In data 25 maggio 2009 è stato sottoscritto tra il CNIPA e Telecom Italia S.p.A.	
	il "Contratto quadro OPA n. 5/2009 per la ripetizione dei servizi analoghi" il cui	
	art. 6 ne prevede la durata sino al 25 maggio 2013.	
	TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	1. DEFINIZIONI	
	1.1 I termini contenuti nel presente Contratto esecutivo OPA (di cui allo schema di	
	contratto allegato 2e alla lettera d'invito di cui alla lettera g) delle premesse)	
	hanno il significato specificato nell'allegato 5 alla lettera d'invito, a meno che il	
	contesto delle singole clausole disponga diversamente.	
	2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	
	2.1 Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente	
	allegati ma disponibili, nella loro versione integrale, sul sito del CNIPA,	
	Pagina 3 di 37	

P.A.thNet
 Presidente e Amministratore Delegato
 Ing. Leopoldo Genovesi

	costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, così come	
	fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto il Contratto quadro	
	OPA, di cui alla lettera i) delle premesse, ed i suoi allegati (allegato a: "Quadro	
	introduttivo alla gara multifornitore del SPC"; allegato b: "Capitolato tecnico";	
	allegato c: "Livelli di servizio e penali OPA"; allegato d: "Prezzi unitari dei	
	singoli servizi"), nonché i seguenti annessi al presente Contratto:	
	A. annesso A - Piano dei Fabbisogni – come redatto dall'Amministrazione;	
	B. annesso B - Obbligazioni e norme del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per	
	l'esecuzione dei contratti esecutivi.	
	3. OGGETTO DEL CONTRATTO	
	3.1 Con il presente Contratto, le Parti intendono definire i termini e le condizioni	
	che regoleranno le seguenti prestazioni da parte del Fornitore alla	
	Amministrazione, come più dettagliatamente descritte nell'allegato b al	
	Contratto quadro OPA e dall'art. 2 del Contratto Quadro OPA per la ripetizione	
	di servizi analoghi e nelle tipologie, quantità e siti riportate nell'annesso A di cui	
	al successivo art.6:	
	a) servizi di connettività: servizi di trasporto, supporto, VOIP, interoperatività di	
	base, manutenzione ed assistenza;	
	b) servizi di sicurezza: servizi di protezione dei dati e dei sistemi da usi non	
	autorizzati, garantendo la disponibilità ed i livelli di servizio.	
	4. EFFICACIA E DURATA	
	4.1 Il presente Contratto sarà efficace per il Fornitore a partire dalla data della sua	
	sottoscrizione mentre diverrà vincolante per l'Amministrazione solo a seguito	
	della sua approvazione nelle forme di legge. La data di perfezionamento del	
	presente Contratto, laddove non coincidente con la data di sottoscrizione del	
	<i>Pagina 4 di 37</i>	

P.A. t/hNet
Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Leopoldo Genovesi

	contratto, sarà comunicata dall'Amministrazione al Fornitore a mezzo	
	raccomandata A/R.	
	4.2 Il presente Contratto avrà scadenza il 25 maggio 2013.	
	4.3 Le Parti espressamente concordano che, in caso di rinnovo del Contratto	
	quadro OPA, il presente Contratto potrà essere rinnovato per un uguale	
	periodo e la sua durata non potrà essere estesa in nessun caso al di fuori del	
	periodo di validità del Contratto quadro OPA. In mancanza di un espresso	
	accordo scritto tra le Parti riguardo al rinnovo prima della sua naturale	
	scadenza, nessun atto o fatto potrà valere come suo implicito rinnovo e il	
	presente Contratto dovrà intendersi definitivamente cessato alla data indicata	
	al paragrafo 4.2, fatti salvi gli obblighi posti a carico del Fornitore in relazione	
	alle disposizioni di cui al successivo art. 21.	
	5. IMPEGNI SPECIFICI DEL FORNITORE	
	5.1 Il Fornitore si impegna a:	
	a) prestare i servizi di cui al precedente art. 3 all'Amministrazione secondo i	
	termini e le condizioni di cui al presente Contratto, nonché secondo le	
	condizioni specifiche previste nel Contratto quadro OPA;	
	b) osservare nella prestazione dei servizi di cui al precedente art. 3 tutte le	
	indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno	
	essere predisposte dal CNIPA;	
	c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa	
	documentazione, atti a consentire al CG-SPC (di cui al successivo art. 13)	
	ed all'Amministrazione di misurare e monitorare la conformità dei servizi	
	alle specifiche tecniche di cui all'allegato c al Contratto quadro OPA;	
	d) adottare tutte le necessarie misure di monitoraggio e misurazione dei	
	Pagina 5 di 37	

P.A. t/hNet
Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Leopoldo Genovesi

	sulla tipologia dei servizi, il loro dimensionamento, le quantità richieste ed il relativo costo stimato.	
6.2	Il Fornitore si impegna ad inviare al CNIPA copia del presente Contratto, con annesso il Piano dei Fabbisogni dei servizi richiesti, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dello stesso.	
7.	PROGETTO DEI FABBISOGNI	
7.1	Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, sulla base dei servizi richiesti dall'Amministrazione con il Piano dei Fabbisogni, il Fornitore dovrà predisporre e consegnare alla Amministrazione contraente ed al CNIPA il Progetto dei Fabbisogni, di cui al capitolo 8 dell'allegato b al Contratto quadro OPA, relativo ai servizi di cui al precedente art. 3.1 lett. a) e b), contenente altresì:	
	(i) costi previsti per la realizzazione del suddetto Progetto, ottenuti applicando ai servizi richiesti i prezzi unitari di cui all'allegato d al Contratto quadro OPA;	
	(ii) il Piano di Attuazione contenente il Documento programmatico di gestione della sicurezza dell'amministrazione, il Piano Operativo con l'indicazione dei tempi di realizzazione del Progetto e le Specifiche di dettaglio dei servizi;	
	(iii) le Modalità di presentazione e approvazione degli Stati di Avanzamento Mensile.	
7.2	L'Amministrazione ed il CNIPA potranno comunicare al Fornitore, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al fine di rendere il Progetto compatibile con il Piano dei Fabbisogni formulato dalla Amministrazione e con l'architettura del SPC .	
	Pagina 7 di 37	

P.A. t/hNet
 Presidente e Amministratore Delegato
 Ing. Leopoldo Genovesi

	7.3 Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, di cui	
	al precedente art. 7.2, il Fornitore si impegna ad inviare alla Amministrazione e	
	al CNIPA il Progetto dei Fabbisogni modificato secondo le indicazioni ricevute	
	da questi ultimi.	
	7.4 Qualora entro 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento del Progetto dei	
	Fabbisogni l'Amministrazione e/o il CNIPA non comunichino al Fornitore	
	eventuali modifiche e/o integrazioni, il Progetto dei Fabbisogni deve intendersi	
	come approvato e diverrà parte integrante del presente Contratto.	
	8. VARIAZIONI AL PIANO DEI FABBISOGNI	
	8.1 Il Piano dei Fabbisogni potrà essere variato e/o aggiornato	
	dall'Amministrazione ogni qualvolta questa lo ritenga necessario. Il Fornitore	
	dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni nei tempi e modi	
	di cui al precedente art.7.	
	8.2 L'Amministrazione ha facoltà di richiedere al Fornitore la sostituzione di uno o	
	più servizi con quelli previsti nell'allegato b al Contratto quadro OPA, oppure	
	con nuovi servizi, introdotti secondo quanto previsto dal successivo art. 32,	
	che utilizzino soluzioni tecnicamente più evolute e/o più vantaggiose.	
	8.3 Il Fornitore si impegna a provvedere alle sostituzioni, ovvero alla fornitura di	
	nuovi servizi, applicando i prezzi unitari secondo quanto previsto dal	
	successivo art. 32 e decurtando i canoni relativi ai servizi oggetto di	
	sostituzione.	
	8.4 Il Fornitore si impegna a soddisfare le richieste di variazione formulate dalla	
	Amministrazione di cui ai precedenti artt. 8.1, 8.2 e 8.3 nei termini temporali	
	indicati nell'allegato c al Contratto quadro OPA.	
	8.5 Oltre al quinto d'obbligo previsto dall'art. 11 della legge di contabilità generale	
	Pagina 8 di 37	

P.A. thNet
 Presidente e Amministratore Delegato
 Ing. Leopoldo Genovesi

	dello Stato, il Fornitore sarà tenuto anche a quanto previsto dal Decreto	
	Ministeriale 28 ottobre 1985, art. 27, comma 3, essendo in facoltà	
	dell'Amministrazione richiedere un aumento dell'intera fornitura fino alla	
	concorrenza di due quinti dell'importo complessivo relativo alla fornitura dei	
	servizi oggetto di ciascun Contratto esecutivo OPA. L'amministrazione ha la	
	facoltà, in relazione a variazioni apportate al proprio Piano dei Fabbisogni	
	derivanti da mutate esigenze e come effetto del precedente art. 8.3 e del	
	successivo art. 21 di praticare riduzioni del valore economico dei servizi	
	richiesti sino al 20% rispetto al consuntivo economico derivante dal Progetto	
	dei Fabbisogni dell'anno precedente.	
	8.6 L'Amministrazione ha la facoltà di dismettere i singoli servizi facenti parte del	
	Progetto dei Fabbisogni ed in corso di erogazione con un preavviso non	
	inferiore a 3 (tre) mesi solari.	
	9. CONDIZIONI DELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI	
	9.1 Il Fornitore si impegna ad erogare i servizi di cui all'art. 3 entro 90 (novanta)	
	giorni lavorativi dalla data di approvazione del Progetto dei Fabbisogni e del	
	Piano di Attuazione di cui al precedente art. 7 o secondo quanto previsto dal	
	Piano di Attuazione.	
	9.2 Il Fornitore almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima dell'inizio dell'erogazione	P.A. thNet Presidente e Amministratore Delegato Ing. Leopoldo Genovesi
	dei servizi consegnerà alla Amministrazione ed al CNIPA le Specifiche di	
	dettaglio delle prove di collaudo. L'Amministrazione potrà richiedere entro 20	
	(venti) giorni lavorativi integrazioni della suddetta documentazione che il	
	Fornitore dovrà recepire entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi.	
	10. STATI DI AVANZAMENTO	
	10.1 Per tutte le attività connesse alla realizzazione del Piano di Attuazione del	
	Pagina 9 di 37	

	Progetto dei Fabbisogni di cui al precedente art. 7, il Fornitore deve sottoporre	
	all'Amministrazione, con cadenza mensile a partire dalla data di approvazione	
	del Progetto stesso ed entro il 15 del mese successivo al mese di riferimento,	
	uno "stato di avanzamento" redatto secondo modalità di cui al successivo art.	
	10.2.	
	10.2 Lo stato avanzamento deve contenere almeno le seguenti informazioni e	
	quant'altro ritenuto opportuno dal Fornitore:	
	- punti di accesso installati;	
	- esito dei collaudi effettuati e collaudi previsti nel mese successivo;	
	- varianti e modifiche emerse nel periodo;	
	- ritardi verificatisi nelle attivazioni rispetto alle date previste nel Piano di	
	Attuazione del Progetto dei Fabbisogni.	
	10.3 Tutti gli stati di avanzamento sono soggetti ad approvazione	
	dell'Amministrazione. Qualora entro 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento	
	dello stato di avanzamento l'Amministrazione non comunichi al Fornitore	
	eventuali modifiche e/o integrazioni, lo Stato di avanzamento deve intendersi	
	come approvato e diverrà parte integrante del presente Contratto.	
	11. SICUREZZA	
	11.1 Si applica quanto previsto all'art. 12 del Contratto quadro OPA di cui alla	
	lettera i) delle premesse.	
	12. CENTRO DI GESTIONE DEL FORNITORE	
	12.1 Almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima dell'inizio della erogazione dei servizi	
	richiesti, il Fornitore dovrà rendere operativo un sistema di cui all'art. 13 del	
	Contratto quadro OPA, non necessariamente dedicato, basato su architetture	
	e tecnologie standard per la gestione delle risorse utilizzate per erogare i	
	Pagina 10 di 37	

P.A. t/hNet
 Presidente e Amministratore Delegato
 Ing. Leopoldo Genovesi

	servizi richiesti. Attraverso tale sistema il Fornitore dovrà verificare in modo	
	continuativo le prestazioni della propria infrastruttura di rete in conformità a	
	quanto previsto nell'allegato b. al Contratto quadro OPA	
	12.2 Il Centro di Gestione del Fornitore, rappresenta, altresì, l'interfaccia del	
	Fornitore con le Amministrazioni assegnate. In tale ambito, il Fornitore rende	
	disponibile un Call Center, cui accedere attraverso appositi numeri verde e sito	
	web. Il numero verde e l'indirizzo del sito web saranno comunicati a seguito	
	del collaudo positivo.	
	13. IL CENTRO DI GESTIONE SPC (CG-SPC)	
	13.1 Si applica quanto previsto all'art. 14 del Contratto quadro OPA di cui alla	
	lettera i) delle premesse.	
	14. ORGANI DI GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA	
	14.1 Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del Contratto	
	quadro OPA sono svolte dagli organi di cui all'art. 15 del Contratto quadro	
	stesso.	
	14.2 Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del	
	presente Contratto esecutivo OPA, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte	
	dall'Amministrazione d'intesa con il Rappresentante del CNIPA.	
	14.3 Le attività amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto	
	esecutivo OPA sono svolte dall'Amministrazione.	
	14.4 Rappresentanti del Fornitore	
	14.4.1 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento del	
	presente Contratto, il Fornitore comunicherà all'Amministrazione i dati	
	relativi ai soggetti incaricati della supervisione, gestione e controllo del	
	Contratto stesso.	
	<i>Pagina 11 di 37</i>	

P.A. t/hNet
Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Leopoldo Genovesi

14.5 Referente dell'Amministrazione

14.5.1	Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento del presente Contratto, l'Amministrazione comunicherà al CNIPA ed al Fornitore i dati relativi al soggetto incaricato della supervisione, gestione e controllo del presente Contratto assicurando che questo abbia la competenza necessaria allo svolgimento delle attività contrattuali previste.
--------	---

Il Referente dell'Amministrazione avrà il compito di:

- verificare ed approvare il Progetto dei Fabbisogni di servizi predisposto dal Fornitore di cui al precedente art. 7;
- predisporre d'intesa con il Rappresentante del Fornitore il Piano di Attuazione dei servizi di cui al precedente art. 7;
- verificare la diligente esecuzione del presente Contratto da parte del Fornitore.

15. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE

15.1 L'Amministrazione provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore presso ciascuna sede da collegare, gratuitamente e non in via esclusiva, locali idonei all'installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari alla prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto, almeno 20 (venti) giorni lavorativi prima della data prevista nel Progetto dei Fabbisogni.

15.2 L'Amministrazione garantisce al Fornitore:

- (i) lo spazio fisico necessario per l'alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le stesse apparecchiature;
- (ii) l'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura dell'Amministrazione provvedere ad adottare ogni misura atta a

P.A.thNet
Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Leopoldo Genovesi

	garantire la continuità della alimentazione elettrica.	
	15.3 L'Amministrazione dovrà garantire l'idoneità tecnica dei locali, ivi compreso il condizionamento degli stessi laddove, a seguito delle verifiche di cui al successivo comma 15.4, tale predisposizione sia ritenuta necessaria per l'attivazione dei servizi.	
	15.4 Il Fornitore, qualora necessario, provvede a visitare i locali ed a segnalare entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi prima delle date di disponibilità all'attivazione l'eventuale inidoneità tecnica dei locali messi a disposizione dall'Amministrazione.	
	15.5 Nel caso in cui l'Amministrazione rendesse disponibili in ritardo i locali rispetto alle date di disponibilità al collaudo previste nel Piano di Attivazione verrà aggiunto, alle date stesse, un numero di giorni pari a quelli di ritardo.	
	15.6 L'Amministrazione consentirà al personale del Fornitore od a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto . Le modalità dell'accesso saranno concordate fra le parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell'Amministrazione. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.	
	15.7 L'Amministrazione successivamente al collaudo positivo di cui al successivo art. 16 metterà in essere quanto possibile perché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.	
	16. VERIFICHE E COLLAUDI	
	<i>Pagina 13 di 37</i>	

P.A. t/hNet
 Presidente e Amministratore Delegato
 Ing. Leopoldo Genovesi

	16.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto i Referenti dell'Amministrazione,	
	avranno facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità della fornitura al	
	Capitolato Tecnico (allegato b al Contratto quadro OPA) e ai Livelli di Servizio	
	(allegato c al Contratto quadro OPA), nonché sulla rispondenza dei servizi	
	richiesti al Progetto dei Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione. Il	
	Fornitore è tenuto a prestare tutta l'assistenza e la strumentazione necessaria	
	all'effettuazione di tali verifiche.	
	16.2 Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dall'Amministrazione mediante	
	apposita comunicazione ed emessi in relazione ai risultati delle verifiche di cui	
	all'art. precedente, si impegna a presentare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi	
	dal ricevimento della comunicazione, un piano di rientro che dovrà essere	
	implementato entro i 30 (trenta) giorni lavorativi successivi entro i quali il	
	Fornitore dovrà dare comunicazione di "pronto alla verifica".	
	16.3 Previo esito positivo del collaudo in test bed eseguito dal CNIPA, di cui all'art.	
	17.6 del Contratto quadro OPA, i servizi forniti all'Amministrazione saranno	
	sottoposti ad un ulteriore collaudo da parte della stessa Amministrazione alle	
	date indicate nel Piano di Attuazione dei Fabbisogni.	
	16.4 Il collaudo effettuato dall'Amministrazione riguarderà:	
	(i) la rispondenza dei servizi al Piano dei Fabbisogni ed al relativo Progetto	P.A. thNet Presidente e Amministratore Delegato Ing. Leopoldo Genovesi
	elaborato dal Fornitore;	
	(ii) la rispondenza dei servizi alle specifiche del Capitolato Tecnico (allegato	
	b al Contratto quadro OPA).	
	16.5 Il collaudo di cui al precedente art. 16.4 sarà effettuato secondo le specifiche	
	di dettaglio delle prove di collaudo comunicate dal Rappresentante del	
	Fornitore nei termini di cui al precedente art. 9. Resta espressamente inteso	
	Pagina 14 di 37	

	che in corso di collaudo l'Amministrazione potrà effettuare tutte le verifiche che	
	riterrà opportune ai fini di cui al precedente art. 16.4.	
	16.6 Il collaudo sarà effettuato dalla Amministrazione alla presenza di un	
	Rappresentante del Fornitore. Il collaudo avrà inizio entro 30 (trenta) giorni	
	lavorativi dalla comunicazione di "Pronti al Collaudo" che il Fornitore dovrà	
	inviare all'Amministrazione nei termini previsti dal Piano di Attuazione di cui al	
	precedente art. 7.	
	16.7 Le operazioni di collaudo risulteranno da apposito verbale che dovrà essere	
	sottoscritto dall'Amministrazione e dal Rappresentante del Fornitore o da	
	apposita comunicazione che dovrà essere inviata dall'Amministrazione al	
	Fornitore.	
	16.8 Qualora dagli accertamenti effettuati in sede di primo collaudo i servizi non	
	risultassero conformi alle specifiche di dettaglio delle prove di collaudo, il	
	Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro i termini fissati	
	dall'Amministrazione che comunque non potranno essere superiori a 15	
	(quindici) giorni lavorativi. Decorso detto termine, l'Amministrazione procederà	
	ad una seconda prova di collaudo.	
	17. PENALI	
	17.1 Ai fini della applicazione delle penali di cui ai successivi artt. 17.2, 17.3, 17.4,	
	17.5 e 17.6 si intende per Corrispettivo Annuo l'importo annuo stimato dei	
	servizi richiesti dalla Amministrazione nel Piano dei Fabbisogni di cui al	
	precedente art. 6.	
	17.2 In caso di mancato rispetto di ognuno dei termini cui ai precedenti artt. 7.1 e	
	7.3, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l'Amministrazione avrà facoltà	
	di applicare una penale il cui ammontare è determinato come segue:	
	<i>Pagina 15 di 37</i>	

	facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto con le modalità di cui ai	
	successivi artt. 25.3 e 25.5.	
	17.5 In caso di mancato rispetto di ognuno dei termini di cui ai precedenti artt. 12.1	
	e 16.3, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l'Amministrazione avrà	
	facoltà di applicare una penale il cui ammontare è determinato come segue:	
	(i) 0,2% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al	
	decimo e fino al trentesimo;	
	(ii) 0,4% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al	
	trentesimo.	
	Qualora il ritardo superi il sessantesimo, oltre all'applicazione delle penali è	
	facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto con le modalità di cui ai	
	successivi artt. 25.3 e 25.5.	
	17.6 In caso di esito sfavorevole della seconda prova di collaudo di cui al	
	precedente art. 16.8, per fatti direttamente imputabili al Fornitore,	
	l'Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale sino all'esito positivo del	
	successivo collaudo il cui ammontare è determinato come segue:	
	(i) 0,5% del Corrispettivo Annuo per ogni giorno compreso tra il termine	
	assegnato dalla Commissione di collaudo per l'effettuazione del	
	secondo collaudo ed il trentesimo giorno successivo.	
	(ii) 1,0% del Corrispettivo Annuo per ogni giorno di ritardo successivo al	
	trentesimo.	
	Qualora l'esito negativo del collaudo sia reiterato l'Amministrazione potrà	
	chiedere la risoluzione del presente Contratto con le modalità di cui ai	
	successivi artt. 25.3 e 25.5.	
	17.7 Il Fornitore si impegna a prestare i servizi di cui al precedente art. 3 secondo i	

P.A. t/hNet
 Presidente e Amministratore Delegato
 Ing. Leopoldo Genovesi

	e 17.6, l'Amministrazione provvederà, nel caso in cui abbia richiesto apposita	
	garanzia per l'esatto adempimento, di cui all'art.22.1, alla escussione dei	
	rispettivi importi dal deposito a garanzia di cui al successivo art. 22, altrimenti	
	a recuperare l'importo dovuto a titolo di penale sulla fattura del mese	
	successivo a quello in cui si è verificata la motivazione della penale stessa,	
	come indicato nel successivo art. 19.2. E' espressamente inteso che il	
	pagamento delle penali non esonera il Fornitore dalla prestazione di tutte le	
	attività necessarie alla rimozione del disservizio, nonché non esclude o limita il	
	diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito.	
	17.13 Resta inteso che le penali sono cumulabili tra loro sino a concorrenza del	
	limite massimo pari al 10% (dieci per cento) del Corrispettivo annuo del	
	presente Contratto. Qualora l'ammontare delle penali dovute dal Fornitore	
	dovesse superare il suddetto limite del 10%, l'Amministrazione, salvo il	
	risarcimento del maggior danno, avrà facoltà di risolvere il presente Contratto	
	ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. dandone comunicazione al CNIPA ed alla	
	Commissione di Coordinamento del SPC affinché questi provvedano a	
	deliberare le sanzioni che riterranno opportune.	
	18. PREZZI UNITARI E CORRISPETTIVI	
	18.1 I prezzi unitari dei servizi di cui al precedente art. 3 sono quelli riportati	P.A. t/hNet Presidente e Amministratore Delegato Ing. Leopoldo Genovesi
	nell'allegato d) al Contratto quadro OPA. I prezzi unitari si intendono validi sino	
	all'esecuzione della procedura di aggiornamento di cui al successivo art. 20.	
	Ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi	
	unitari.	
	18.2 Il corrispettivo mensile per la fornitura dei Servizi indicati nel Piano dei	
	Fabbisogni di cui al precedente art. 6.1 è pari ad €	
	<i>Pagina 19 di 37</i>	

	(.....), oltre IVA ed è	
	ottenuto applicando per ogni tipo di servizio richiesto dalla Amministrazione i	
	prezzi unitari di cui al precedente articolo 18.1, validi al momento dell'utilizzo	
	dei servizi stessi. Tale corrispettivo viene mensilmente variato in relazione ai	
	servizi utilizzati. A tal fine, le Parti concordano che il collaudo positivo di un	
	punto di accesso abbia effetto sui corrispettivi con decorrenza dal mese	
	successivo a quello in cui è avvenuto il collaudo stesso.	
	18.3 Il corrispettivo “una tantum” per la totalità dei servizi indicati nel Piano dei	
	Fabbisogni di cui al precedente art. 6.1, dovuto dall'Amministrazione, è pari ad	
	€ (.....), oltre	
	l'IVA ed è ottenuto applicando per ogni tipo di servizio richiesto dalla	
	Amministrazione i prezzi unitari una tantum di cui al precedente articolo 18.1,	
	validi al momento dell'utilizzo dei servizi stessi.	
	18.4 Il traffico dati effettuato in trasmissione e ricezione dalle linee con profilo a	
	traffico, verrà fatturato a consuntivo mensile a decorrere dalla data di	
	attivazione e sulla base di quanto previsto dal listino in vigore.	
	18.5 La tipologia di servizi contenuta nell'allegato b al Contratto quadro OPA può	
	essere ampliata in relazione a nuove esigenze, ovvero alla evoluzione	
	tecnologica. In tale eventualità si applica quanto previsto al successivo art. 32.	
	19. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	
	19.1 Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente art. 18 è effettuato	
	dall'Amministrazione, sulla base di fatture mensili posticipate emesse dal	
	Fornitore e corredate da idonea documentazione a giustificazione dei	
	corrispettivi fatturati, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della	
	fattura.	
	Pagina 20 di 37	

P.A. t/hNet
 Presidente e Amministratore Delegato
 Ing. Leopoldo Genovesi

	19.2 Nel caso di applicazioni di penali, l'Amministrazione può provvedere a	
	recuperare l'importo sulla fattura del mese successivo a quello in cui si è	
	verificata la motivazione della penale stessa, ovvero ricorrere alla escussione	
	parziale o totale della Garanzia di cui al successivo art. 22, laddove richiesta	
	dall'Amministrazione stessa.	
	19.3 Il Fornitore al termine di ogni anno solare invierà all'Amministrazione ed al	
	CNIPA una relazione consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tipo di	
	servizio e con i prezzi unitari applicati.	
	20. AGGIORNAMENTO DEI PREZZI UNITARI	
	20.1 L'art. 21 del Contratto quadro OPA stabilisce le modalità con cui aggiornare	
	annualmente ed in occasione della Revisione Generale, i prezzi unitari di cui	
	all'allegato d al Contratto quadro OPA.	
	20.2 L'eventuale aggiornamento dei prezzi unitari di cui all'art. 21 del Contratto	
	quadro OPA e/o l'introduzione di nuovi servizi e prezzi unitari, di cui al	
	successivo art. 32 si applicano automaticamente al presente Contratto a	
	decorrere dal primo giorno dell'anno solare in cui è stato determinato	
	l'aggiornamento stesso, ovvero dall'introduzione del nuovo servizio e del	
	corrispondente prezzo unitario.	
	20.3 Il Fornitore si impegna a rinunciare a richiedere la risoluzione del Contratto	P.A. t/hNet Presidente e Amministratore Delegato Ing. Leopoldo Genovesi
	esecutivo OPA per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467	
	cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo, anche ove le variazioni del costo	
	dei materiali e della manodopera siano superiori del 10% del prezzo dei servizi	
	indicato nell'allegato d al Contratto quadro OPA. In ogni caso, ove	
	intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, il Fornitore, rinuncia a	
	promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il	
	Pagina 21 di 37	

rapporto contrattuale in essere.

21. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI

21.1 L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al capitolo 4 dell'allegato b al Contratto quadro OPA. Le eventuali attività di migrazione dovranno, in ogni caso, concludersi entro i termini e contenuti nel Piano di Attuazione.

21.2 Il Piano di Attivazione, di cui all'allegato b al Contratto quadro OPA, definito congiuntamente dai Referenti dell'Amministrazione e del Fornitore, sarà inviato al Rappresentante del CNIPA. Il Piano, eventualmente emendato dal Rappresentante del Fornitore e dal Referente dell'Amministrazione sulla base delle indicazioni del Rappresentante del CNIPA, costituirà parte integrante del presente Contratto.

21.3 L'Amministrazione provvederà a concordare con il Fornitore dal quale i servizi dovranno essere migrati la sua partecipazione alle attività che ne richiedano l'intervento.

21.4 Alla scadenza o risoluzione del presente Contratto esecutivo OPA, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie od utili al fine di permettere la migrazione dei servizi erogati all'eventuale nuovo fornitore assegnatario. In ogni caso, il Fornitore dovrà assicurare la continuità della prestazione dei servizi attuando eventuali modifiche operative, indicate dal CNIPA, al fine di pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo fornitore subentrante, ivi inclusa l'interconnessione con quest'ultimo (a cura e spese di quest'ultimo) per il tempo necessario a completare la migrazione dei servizi sulla sua rete secondo le indicazioni minime contenute nell'allegato b al Contratto quadro OPA.

P.A.thNet
Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Leopoldo Genovesi

22.	GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO	
22.1	A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, il Fornitore, entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento, costituirà, solo se richiesto dall'Amministrazione, a proprie spese idonea garanzia in favore dell'Amministrazione per un ammontare pari al 5% del Corrispettivo Annuo del presente Contratto. Il relativo certificato dovrà essere consegnato all'Amministrazione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento del presente Contratto.	
22.2	Tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da primario istituto di credito o compagnia assicuratrice.	
22.3	La fidejussione o polizza fidejussoria dovrà essere valida fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui il Fornitore è tenuto in forza del presente Contratto.	
22.4	Il Fornitore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'Amministrazione durante il periodo di validità della stessa.	
22.5	La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.	
23.	SUBAPPALTO	P.A. thNet Presidente e Amministratore Delegato Ing. Leopoldo Genovesi
23.1	Il Fornitore avrà facoltà, nel rispetto dei termini del presente articolo, di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, nei limiti e secondo le condizioni di cui al punto 8 della Lettera di Invito, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.	
	Pagina 23 di 37	

	23.2 Il Fornitore che affidi la fornitura dei servizi a terzi, sarà in ogni caso ritenuto	
	responsabile principale per l'adempimento delle proprie obbligazioni derivanti	
	dal presente Contratto e per gli atti, disservizi, omissioni o negligenze dei	
	subcontraenti.	
	24. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
	24.1 In base a quanto disposto dall'articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n° 55,	
	come modificato dalla legge 12 luglio 1991 n° 203, il Fornitore non può cedere	
	in nessun caso e in nessun modo il Contratto quadro OPA ed i singoli Contratti	
	Esecutivi a terzi, pena la risoluzione del Contratto quadro OPA e dei singoli	
	Contratti Esecutivi per causa ed in danno del Fornitore. Non è considerata	
	Cessione l'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto ad apposita	
	società dedicata, interamente posseduta dal Fornitore, eventualmente da	
	costituire o già costituita, finalizzata alla gestione operativa dei servizi stessi.	
	25. RECESSO – RISOLUZIONE	
	25.1 Qualora il CNIPA eserciti la facoltà di recedere dal Contratto quadro OPA in	
	tutto o in una sua parte che coinvolga l'Amministrazione, la stessa recederà	
	dal presente Contratto sottoscritto con il Fornitore dandone preavviso allo	
	stesso almeno dodici mesi prima della data di efficacia del recesso a mezzo	
	raccomandata A/R.	
	25.2 Il presente Contratto sarà risolto con effetto immediato nel caso in cui un	
	liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato	
	in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti	
	del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che	
	comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei servizi o	
	quest'ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure	
	Pagina 24 di 37	

P.A. t/hNet
Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Leopoldo Genovesi

	concorsuali) nel significato di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ovvero di cui	
	ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione. Il presente	
	Contratto dovrà, altresì, ritenersi risolto con effetto immediato qualora il	
	Fornitore successivamente alla Data di Perfezionamento dello stesso acquisti	
	il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.,	
	dall'impresa aggiudicataria della gara per l'affidamento del servizio di gestione	
	del CG – SPC o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest'ultima di	
	un rapporto di dipendenza economica.	
	25.3 L'Amministrazione potrà risolvere in tutto od in parte il presente Contratto in	
	ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere	
	inviata al Fornitore, nel caso in cui quest'ultimo abbia violato qualsiasi obbligo	
	del Contratto quadro OPA e/o del presente Contratto esecutivo OPA e,	
	qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata	
	entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere, comunque, non	
	inferiore a 60 (sessanta) giorni lavorativi.	
	25.4 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di	
	ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri	
	diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.	
	25.5 In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, e nelle ulteriori ipotesi	
	di risoluzione contenute nel Contratto quadro OPA e nel presente Contratto	
	quest'ultimo sarà risolto di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere	
	tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del Contratto.	
	secondo quanto previsto dal precedente art. 21.4.	
	26. FORZA MAGGIORE	
	26.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita	
	<i>Pagina 25 di 37</i>	

P.A. t/hNet
 Presidente e Amministratore Delegato
 Ing. Leopoldo Genovesi

	dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo	
	esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse,	
	sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o	
	autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.	
	26.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi	
	da parte del Fornitore, l'Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad	
	essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della	
	prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi	
	interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà	
	diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una	
	durata ragionevole secondo le circostanze.	
	26.3 L'Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni	
	necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi	
	di essere in grado di fornire nuovamente il servizio.	
	27. CONTROVERSIE	
	Le Parti concordano che, ai sensi dell'art. 47 del codice civile e dell'art. 30 del	
	codice di procedura civile, il Foro competente per qualsiasi controversia relativa al	
	presente Contratto è quello di Roma.	
	28. RISERVATEZZA	
	28.1 Il Fornitore si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati,	
	documenti e notizie di carattere riservato, di cui il proprio personale comunque	
	impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto venga	
	a conoscenza in forza dei medesimi.	
	28.2 Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Dlgs. n. 196/03	
	e s.m.i. in materia di privacy.	
	Pagina 26 di 37	

P.A. t/hNet
 Presidente e Amministratore Delegato
 Ing. Leopoldo Genovesi

	32.2 Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare, su proposta del	
	Comitato di Direzione Tecnica quelle modifiche che, di comune accordo,	
	dovessero essere valutate opportune ai servizi oggetto del presente Contratto	
	ed ai suoi allegati.	
	32.3 Il prezzo unitario dei nuovi servizi o delle varianti a quelli esistenti verrà	
	individuato dal Comitato di Direzione Tecnica e sottoposto al parere di	
	congruità tecnico-economica del CNIPA ai sensi del D.lgs 39/93 e s.m.i..	
	32.4 Il Fornitore si impegna ad applicare il prezzo unitario congruito dal CNIPA.	
	Qualora il Fornitore non ritenga che tale prezzo unitario sia remunerativo può	
	rifiutarlo ma in tale eventualità è facoltà della Amministrazione richiedere tale	
	servizio ad altro fornitore assegnatario che abbia accettato il prezzo per il	
	servizio congruito dal CNIPA.	
	33. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
	33.1 Con riferimento al presente contratto esecutivo, il Fornitore si impegna alla	
	stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla	
	legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché	
	delega al Governo in materia di normativa antimafia") e relative modifiche,	
	integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso	
	l'Amministrazione sia nei rapporti con i terzi fornitori del Fornitore, i	
	subappaltatori e i subcontraenti in genere appartenenti alla filiera del presente	
	contratto esecutivo, comunque denominati, e qualunque altro soggetto o	
	operatore economico coinvolto nella filiera dell'appalto stesso con il quale il	
	Fornitore intrattenga rapporti, come contemplato dalla citata legge 13 agosto	
	2010, n. 136 (di seguito "Operatori della Filiera").	
	33.2 In particolare, il Fornitore si obbliga:	
	Pagina 28 di 37	

P.A. t/hNet

Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Leopoldo Genovesi

	a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente contratto	
	esecutivo, sia attivi da parte dell'Amministrazione sia passivi verso gli	
	Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso	
	banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle	
	commesse pubbliche;	
	b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto esecutivo,	
	verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;	
	c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, esclusivamente lo	
	strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento	
	idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;	
	d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a	
	dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese	
	generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche,	
	per il totale dovuto e anche se tale totale non sia riferibile in via esclusiva agli	
	interventi di cui all'art. 3, comma 1° della legge 136/2010;	
	e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito degli strumenti di	
	pagamento relative al presente contratto esecutivo, il codice identificativo gara	
	relativo al presente contratto esecutivo, per la cui richiesta l'Amministrazione	
	ha fatto riferimento al CIG n. 0658999F29 relativo alla gara per la stipula del	
	contratto quadro OPA;	
	f. in caso di nuove accensioni e/o di variazioni dei conti correnti dedicati, a	
	comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi di tali nuovi conti	
	correnti dedicati e/o le variazioni intervenute entro sette giorni dalla loro	
	accensione o dalla variazione, e di comunicare nello stesso termine le	
	generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti;	
	Pagina 29 di 37	

P.A. t/Net
 Presidente e Amministratore Delegato
 Ing. Leopoldo Genovesi

	g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi	
	finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della	
	legge n. 136/2010 e s.m.i., e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si	
	rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di	
	adeguamento.	
	33.3 Per quanto concerne il presente contratto esecutivo, potranno essere eseguiti	
	anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:	
	a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché	
	quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti	
	tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;	
	b. le spese giornaliere relative al presente contratto di importo inferiore o uguale a	
	€ 1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di	
	documentazione della spesa;	
	c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione	
	dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.	
	33.4 Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse	
	necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui	
	sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante	
	bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a	
	consentire la piena tracciabilità delle operazioni.	
	34. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI	P.A. t/hNet Presidente e Amministratore Delegato Ing. Leopoldo Genovesi
	CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE APPALTO ED IN QUELLI	
	DELLA FILIERA	
	34.1 In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con gli	
	Operatori della Filiera, il Fornitore:	
	Pagina 30 di 37	

[illegible]

ANNESSO A

PIANO DEI FABBISOGNI DEI SERVIZI DI

CONNETTIVITA' E SICUREZZA

DELL'AMMINISTRAZIONE

P.A. th Net
Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Leopoldo Genovesi

ANNESSO B

OBBLIGAZIONI E NORME DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. PER L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI ESECUTIVI

Il Fornitore é tenuto al rispetto di tutte le norme di cui al decreto lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, comunque applicabili al presente contratto ed in particolare, per le attività che interessano direttamente o indirettamente ambienti dell'Amministrazione o attività svolte da personale dipendente dalle stesse o da personale dipendente da altre Ditte incaricate dalle Amministrazioni, vale quanto segue.

Il Fornitore dichiara, ai sensi dell'art. 26 del decreto lgs. 81/2008, di essere in possesso dell'idoneità tecnica professionale per l'esecuzione dei lavori commessi al presente contratto.

Il Fornitore dà atto che l'Amministrazione non è tenuta ai sensi del citato art. 26, comma 1, decreto lgs. 81/2008, alla verifica dell'idoneità delle attrezzature di lavoro e dei macchinari adottati dal Fornitore trattandosi di accertamento connesso a rischi specifici propri dell'attività del Fornitore medesimo. L'Amministrazione fornisce in allegato o fornirà, ove previsto, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del decreto

lgs 81/08, le informazioni (DUVRI) relative ai rischi di interferenza con altre lavorazioni presenti nei luoghi di lavoro oggetto delle prestazioni erogate; l'Amministrazione fornisce o fornirà, inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 1 lettera b) del decreto lgs. 81/2008 e successive modifiche, dettagliate ed esaurienti informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti interessati ai lavori e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

La disponibilità del DUVRI e della documentazione dettagliata sui rischi specifici è

P.A. t/hNet
Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Leopoldo Genovesi

	impianti, ecc.) e sulle dotazioni, collocazioni e modalità di impiego;	
	– delle apparecchiature e degli impianti fissi (tra cui gli ascensori), quelli	
	d'impiego transitorio od occasionale - siti nei luoghi di lavoro - e ha ricevuto le	
	necessarie informazioni sul relativo funzionamento, con specifico riguardo, in	
	particolare, per le connesse misure di protezione antinfortunistiche; il Fornitore	
	ha divieto di effettuare interventi non preventivamente autorizzati su dette	
	apparecchiature e/o impianti, salvo che ciò si renda necessario per fronteggiare	
	situazioni di pericolo e di emergenza; in tal caso il Fornitore medesimo dovrà	
	dare immediata comunicazione all'Amministrazione dell'intervento effettuato; il	
	Fornitore dovrà impiegare solo personale competente, in tutti i casi in cui si	
	renda necessario effettuare gli interventi sopra citati;	
	– delle caratteristiche dei luoghi di lavoro, tenendo conto delle prescrizioni di cui	
	al decreto lgs. 81/2008 (in quanto applicabili), e della collocazione e	
	composizione dei materiali combustibili ivi eventualmente presenti; inoltre è	
	stata informata sui mezzi di prevenzione e di allarme adottati (in particolare	
	estintori, manichette, ecc.), nonché sulle dotazioni, sulla collocazione, sulla	
	segnaletica e sulle relative modalità di attivazione.	
	Il Fornitore ha divieto di esporre i lavoratori ad un livello di rumore (Lepd) superiore	P.A. t/hNet Presidente e Amministratore Delegato Ing. Leopoldo Genovesi
	a quello consentito dalla legislazione vigente (D.Lgs. 81/08); a tal fine ha l'obbligo	
	sia di ridurre a norma i livelli di rumore alla fonte, sia di dotare i lavoratori dei mezzi	
	di protezione necessari per quelle attività che possano comportare rischi specifici	
	da esposizione, curando la vigilanza sulla loro corretta utilizzazione.	
	Il Fornitore ha l'obbligo di operare senza alterare in alcun modo le caratteristiche ed	
	i livelli di sicurezza e di protezione dei luoghi di lavoro, nonché delle macchine,	
	attrezzature ed impianti sopra citati; ha l'obbligo altresì di segnalare	
	Pagina 36 di 37	

[illegible]

tempestivamente al responsabile designato dall'Amministrazione le situazioni di emergenza o le anomalie che venissero a determinarsi, nel corso o a causa dell'esecuzione dei lavori ad essa connessi e dei mezzi a disposizione, per la prevenzione dei rischi e per la riduzione al minimo dei danni.

Il Fornitore ha l'obbligo, inoltre, di rendere edotto il personale proprio e quello degli eventuali terzi contrattualizzati sia dei rischi specifici che possono causare interferenze tra i lavori delle diverse imprese o con attività svolte dalle singole Amministrazioni.

Il Fornitore, dichiarerà completa ed esauriente l'informativa ricevuta sui "rischi specifici" e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti e sulla assunzione con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, in relazione ai documenti di cui agli art. 26 commi 1 lett. .b) e 3 del D.Lgs. 81/08 ed alla verifica che verrà condotta nei luoghi di lavoro in cui si troverà ad operare nell'ambito dell'appalto.

P.A.thNet
Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Leopoldo Genovesi